

Esente da bollo ai sensi del D.L. 30 agosto 1993 n. 331,
convertito in legge il 29 ottobre 1993 n. 427.

Repertorio n. 47.767

Raccolta n. 10.225

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno venticinque,
del mese di febbraio (25.02.2008).

In Lonigo, Via Marconi n. 1, presso l'Istituto di Genetica e
Sperimentazione Agraria N. Strampelli.

Avanti a me Dott. Avv. Franco Golin, Notaio in Vicenza,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Vicenza e Bassano e del Grappa, sono comparsi:

COMUNE DI ALBETTONE, con sede in Albettone (VI) Via De Salvi
n. 36, Codice fiscale e Partita IVA: 00538020249, Ente
Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal
Sindaco signor: DALL'ARPELLINA FULVIO, nato a Vicenza il 29
agosto 1960, domiciliato per la carica presso la sede
comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2007;

COMUNE DI ALONTE, con sede in Alonte (VI), Piazza S. Savina n.
9, Codice Fiscale e Partita IVA 00534310248, Ente Pubblico
Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco
signor: FASOLIN DARIO, nato a Lonigo (VI) il 6 marzo 1961,
domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato
giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31
del 29 novembre 2007 e verbale di deliberazione della Giusta
Comunale n. 3 del 28 gennaio 2008;

COMUNE DI AGUGLIARO, con sede in Agugliaro (VI), Via Antonio
Fogazzaro n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 00543330245, Ente
Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal
Sindaco signor: BRESSAN MAURIZIO, nato ad Agugliaro (VI) l'1
novembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede
comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del Reg. del 12 dicembre 2007;

COMUNE DI ARCUGNANO, con sede in Arcugnano (VI), Piazza Rumor
n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 00176710242, Ente Pubblico
Territoriale costituito in Italia, rappresentato
dall'Assessore signor: FRANCHIN GIANNI, nato a Grisignano di
Zocco (VI) l'1 gennaio 1955, domiciliato per la carica presso
la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale n. DC/86/2007 del 20 dicembre 2007;

COMUNE DI ASIGLIANO VENETO, con sede in Asigliano Veneto (VI),
Via IV Novembre n. 3, Codice Fiscale e Partita IVA
00466650249, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia,
rappresentato dal Sindaco signor: BOARETTI LUIGI, nato ad

Asigliano Veneto (VI) il 18 aprile 1946, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 Registro deliberazioni del Consiglio Comunale e n. 4048 di Protocollo del 23 novembre 2007;

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO, con sede in Barbarano Vicentino, Piazza Roma n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA 00553120247, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: BOGONI PAOLO, nato a Rovolon (PD) il 6 luglio 1958, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28 novembre 2007;

COMUNE DI BRENDOLA, con sede in Brendola (VI) Piazza Marconi n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00318760246, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: DAL MONTE MARIO, nato a Montebello Vicentino (VI), il 25 marzo 1940, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 12 dicembre 2007;

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI, con sede in Campiglia dei Berici (VI), Via Roma n. 7, Codice Fiscale e Partita IVA 00543310247, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: ZEN GASTONE, nato ad Albettono (VI) l'1 febbraio 1949, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26 novembre 2007;

COMUNE DI CASTEGNERO, con sede in Castegnero (VI), Via Ponte n. 64, Codice Fiscale e Partita IVA 00528860240, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: CAMPAGNOLO GIAN CARLO, nato a Longare (VI) il 22 febbraio 1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 3 dicembre 2007;

COMUNE DI GRANCONA, con sede in Grancona (VI), Piazza Marconi n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00452360241, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Responsabile Area Tecnica Signor: CARIOLATO CLAUDIO, nato a Caracas (Venezuela) il 4 settembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 Prot. n. 4581/2007 del 29 novembre 2007;

COMUNE DI LONGARE, con sede in Longare (VI), Via G. Marconi n. 26, Codice Fiscale e Partita IVA 00415090240, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco

signor: WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO, nato a Nanto (VI) il 25 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11 dicembre 2007;

COMUNE DI LONIGO, con sede in Lonigo (VI), Via Castelgiuncoli n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 00412580243, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: MARCHETTO SILVANO, nato a Lonigo (VI) il 19 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 20 dicembre 2007;

COMUNE DI MOSSANO, con sede in Mossano (VI), Via Garibaldi n. 14, Codice Fiscale e Partita IVA 00553140245, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: CERUFFI GIANCARLO, nato a Barbarano Vicentino il 31 ottobre 1946, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28 novembre 2007;

COMUNE DI MONTEGALDA, con sede in Montegalda (VI), Piazza Marconi n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA 00545030249, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: LOTTO RICCARDO, nato a Montegalda (VI) il 12 agosto 1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 Prot. n. 7575 del 29 novembre 2007;

COMUNE DI MONTEGALDELLA, con sede in Montegaldella (VI), Via Roma n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 0546830241, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: BERTINATO GIACOMO, nato a Montegaldella (VI) il 14 ottobre 1950, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio 2008;

COMUNE DI NANTO, con sede in Nanto (VI), Via Mercato n. 43, Codice Fiscale: 80005950243, Partita IVA 00534620240, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: CAVINATO LUCA, nato a Vicenza il 14 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 novembre 2007;

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA, con sede in Noventa Vicentina (VI), Piazza IV Novembre n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00480160241, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: FORMAGGIO CARLO ALBERTO, nato a Noventa Vicentina il 4 luglio 1957, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di

deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 28 novembre 2007;

COMUNE DI ORGIANO, con sede in Orgiano (VI), Via Roma n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 00453590242, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: ZECCHINATO MARCO, nato ad Arzignano (VI) il 3 febbraio 1976, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28 novembre 2007;

COMUNE DI POIANA MAGGIORE, con sede in Poiana Maggiore (VI), Via Matteotti n. 49, Codice Fiscale e Partita IVA 00248950248, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: CAVION GABRIELE, nato a Vicenza l'1 aprile 1958, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26 novembre 2007;

COMUNE DI SAREGO, avente sede in Sarego (VI), Piazza Umberto I °, codice fiscale 80005610243, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signor: MARTELLETTO VITTORINO, nato a Sarego (VI) il 7 febbraio 1939, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comune n. 94 del 18 dicembre 2007 e verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31 gennaio 2008;

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI, con sede in San Germano dei Berici (VI), Via Roma n. 1, Codice Fiscale: 80009410244 e Partita IVA 01342260245, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dall'Assessore signor: CARIOLATO CLAUDIO, nato a Caracas (Venezuela) il 4 settembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 Prot. 4954/2007 del 26 novembre 2007, verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 7 Prot. 389/2008 del 28 gennaio 2008;

COMUNE DI SOSSANO, con sede in Sossano (VI), Piazza Mazzini n. 1, Codice Fiscale: 80006390241, Partita IVA 00815480249, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Vice-Sindaco signor: COGO ALBERTO, nato a Lonigo (VI) il 14 ottobre 1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2007, nonchè delega del Sindaco in data 19 febbraio 2008 al n. 1311 Prot.;

COMUNE DI VILLAGA, con sede in Villaga (VI), Via G. Verdi n. 32, Codice Fiscale e Partita IVA 00529770240, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dal Sindaco signora: CRIVELLARO MARA, nata a Lonigo (VI) l'1 settembre

1967, domiciliata per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27 novembre 2007;

COMUNE DI ZOVENCEDO, con sede in Zovencedo (VI), Via Roma n. 6, Codice Fiscale: 80006050241, Partita IVA 00529780249, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, rappresentato dall'Assessore signor: CASAROTTO MASSIMO, nato a Vicenza (VI) il 22 febbraio 1972, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27 novembre 2007;

"CONFAGRICOLTURA VICENZA" con sede in Vicenza, Viale Trento n. 197, Codice Fiscale 80008250245, costituita in Italia, in persona del Vice-Presidente dell'Associazione, signor: CAVAZZA FRANCESCO, nato a Montebello Vicentino (VI) il 3 giugno 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione, in forza di poteri di cui al verbale del Consiglio Direttivo del 12 dicembre 2007;

"ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI E P.M.I. DELLA PROVINCIA DI VICENZA" ovvero "ASCOM" con sede in Vicenza, Via Luigi Faccio n. 38, Codice Fiscale 80008350243, costituita in Italia, in persona del Consigliere Delegato dell'Amministrazione, signor: GALLO ANDREA, nato Vicenza il 4 gennaio 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, in forza del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2007;

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA" con sede in Vicenza, Via Zamenhof n. 697, Codice Fiscale 80009070246, costituita in Italia, in persona del Presidente Provinciale signor: MEGGIOLARO DIEGO, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 7 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, autorizzato con delibera del Consiglio Provinciale in data 6 novembre 2007;

"ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA" con sede in Vicenza, Via E. Fermi n. 134, Codice Fiscale 80002410241, costituita in Italia, in persona del Presidente signor: BONOMO AGOSTINO, nato ad Asiago (VI) il 21 agosto 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, in forza di verbale della Giunta Esecutiva in data 10 dicembre 2007 e delega del Presidente in data 21 febbraio 2008;

"CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", C.N.A. Associazione Provinciale di Vicenza, con sede in Vicenza, Via U. Giordano n. 4, Codice Fiscale 80015910245, costituita in Italia, in persona del funzionario dell'Associazione, signor: TRONCON MARCO, nato a Montegaldella (VI) il 12 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la

sede dell'Associazione, autorizzato con verbale delle riunioni della Direzione in data 19 dicembre 2007;

"PROVINCIA DI VICENZA" con sede in Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, Codice fiscale 00496080243, Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia, in persona del Dirigente del Settore Agricoltura signor: BRESSAN MAURIZIO, nato ad Agugliaro (VI) l'1 novembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, in forza di verbale della seduta del Consiglio Provinciale in data 18 dicembre 2007 n. 73861 Prot., n. 112 Reg.;

"CONSORZIO VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU" con sede in Vicenza, Corso Antonio Fogazzaro n. 37, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 02222540243, costituito in Italia, iscritto alla C.C.I.A.A. di Vicenza al n. 215406 R.E.A., in persona del signor: CHIEMENTIN ANDREA, nato a Vicenza il 18 marzo 1969, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, autorizzato con verbale del Consiglio Direttivo in data 19 novembre 2007;

"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI" sede Provinciale di Vicenza, con sede in Vicenza, Via della Tecnica n. 13, Codice Fiscale: 80026700247, Partita IVA 02385960246, costituita in Italia, in persona del Consigliere Provinciale della Confederazione signor: MARCHETTO LORENZO, nato a Montagnana (PD) il 29 aprile 1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, autorizzato con verbale della Direzione Provinciale di Vicenza in data 10 ottobre 2007;

FIPPONI MIRCO, nato a Vicenza il 15 novembre 1968, residente a Grancona Via Pederiva n. 21, Codice Fiscale FPP MRC 68S15 L840H,

della cui identità personale, veste e poteri, io Notaio sono certo.

Detti componenti convengono e stipulano quanto segue:
tra i Comuni di Albettono, Alonte, Agugliaro, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Mossano, Montegalda, Montegaldella, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Sarego, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo, e "CONFAGRICOLTURA VICENZA", "ASSOCIAZIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI E P.M.I. DELLA PROVINCIA DI VICENZA" ovvero "ASCOM", "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VICENZA", "ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA" "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA", "PROVINCIA DI VICENZA", "CONSORZIO VICENZA E' - CONVENTION AND VISITORS BUREAU", "CONFEDERAZIONE ITALIANA

AGRICOLTORI" viene costituita una società cooperativa denominata:

"TERRA BERICA" SOCIETA' COOPERATIVA

con sede in Lonigo (VI).

Ai fini dell'iscrizione dell'atto al Registro delle Imprese si precisa che la sede della società è fissata in Lonigo (VI), Via Marconi n. 1.

Essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze, agenzie in Italia o all'estero.

- La Cooperativa ha come oggetto e scopo, quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi quali il settore primario, il settore dell'artigianato e delle piccole imprese, il settore pubblico e il settore del commercio e del turismo; la promozione e la realizzazione di iniziative atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed ogni forma le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'Area berica: l'elaborazione di studi ed analisi a supporto delle azioni che andrà a sostenere in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti programmatori comunitari, nazionali e locali per lo sviluppo del territorio.

Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria con ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società con attività di supporto a quella svolta dalla Cooperativa.

Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la Cooperativa potrà altresì accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fideiussioni.

- La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

- Il capitale sociale è determinato in Euro 6.400,00 (seimilaquattrocento virgola zero zero) ed è diviso in quote. Tale capitale viene sottoscritto dai soci sovventori per la quota di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuno. I componenti non procedono alla nomina del Collegio Sindacale non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2543 del C.C.

- La cooperativa sarà regolata, oltre che dalle norme contenute dal presente atto, da quelle portate dallo statuto sociale, che, previa lettura da me Notaio datane ai componenti, viene dagli stessi approvato e quindi si allega al presente atto sub **A**), quale parte integrante dell'atto.

- Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

- Viene nominato un **Consiglio di Amministrazione** (di cui di nomina pubblica i signori: Formaggio Carlo Alberto, Marchetto Silvano e Vascon Luigino), nella persona dei signori:

FORMAGGIO CARLO ALBERTO, nato a Noventa Vicentina (VI) il 4 luglio 1947, residente a Noventa Vicentina (VI), Via XXVIII Aprile n. 6, Codice Fiscale FRM CLL 57L04 F964J,

- PRESIDENTE;

MARCHETTO SILVANO, nato a Lonigo (VI) il 19 settembre 1964, residente a Lonigo (VI), Via Villaraspa n. 4, Codice Fiscale: MRC SVN 64P19 E682B,

- CONSIGLIERE;

FIPPONI MIRCO, nato a Vicenza il 15 novembre 1968, residente a Grancona Via Pederiva n. 21, Codice Fiscale FPP MRC 68S15 L840H,

- CONSIGLIERE;

RIVA VLADIMIRO, nato a Vicenza il 5 ottobre 1945, residente a Vicenza, Via Gentiloni n. 39, Codice Fiscale RVI VDM 45R05 L840C,

- CONSIGLIERE;

MEGGIOLARO DIEGO, nato a Montecchio Maggiore il 7 maggio 1954, residente a Montecchio Maggiore, Via Molinetto, Codice Fiscale MGG DGI 54E07 F464H,

- VICE-PRESIDENTE;

SBALCHIERO GIUSEPPE, nato a Malo (VI) il 19 luglio 1950, residente a Costabissara (VI), Via Fornace n. 98/B, Codice Fiscale SBL GPP 50L19 E8640,

- CONSIGLIERE;

VASCON LUIGINO, nato a Sossano (VI) il 13 ottobre 1956, residente a Sossano (VI), Via Monticelli n. 8/10, Codice Fiscale VSC LGN 56R13 I867B,

- CONSIGLIERE;

che rimane in carica per tre esercizi, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'assemblea dei soci per legge e come previsto dall'art. 27 dello statuto.

I signori Formaggio Carlo Alberto, Marchetto Silvano, Fipponi

Mirco e Maggiolaro Diego, essendo presenti, accettano e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità.

Agli stessi potrà spettare un compenso annuo che sarà determinato dall'assemblea dei soci.

- I comparenti autorizzano il signor Formaggio Carlo Alberto a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società ed autorizzano lo stesso ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto le modifiche e le aggiunte che fossero necessarie e/o richieste al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

- I comparenti dichiarano che non sono previsti trasferimenti di risorse umane.

- Le spese del presente atto e di ogni altra dipendente vengono assunte dalla società ed ammontano circa ad Euro 1.600,00 (milleseicento virgola zero zero).

Di questo atto, scritto da me e da persona di mia fiducia su tre fogli per otto facciate e sin qui della nona, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti trenta.

f.to Dall'Armellina Fulvio

Dario Fasolin

Bressan Maurizio

Franchin Gianni

Luigi Boaretti

Vittorio Martelletto

Paolo Bogoni

Mara Crivellaro

Mario Dal Monte

Zen Gastone

Gian Carlo Campagnolo

Cariolato Claudio

Cavinato Luca

Walczel Baldinazzo Giorgio Roberto

Silvano Marchetto

Ceruffi Giancarlo

Lotto Riccardo

Giacomo Bertinato

Carlo Alberto Formaggio

Marco Zecchinato

Gabriele Cavion

Alberto Cogo

Casarotto Massimo

Francesco Cavazza

Andrea Gallo

Diego Meggiolaro
Bonomo Agostino
Marco Troncon
Andrea Chiementin
Lorenzo Marchetto
Mirco Fipponi

f.to Franco Golin notaio - sigillo -

Allegato A) all'atto n. 47.767/10.225 di Repertorio/Raccolta.

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

Art. 1. DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita con sede in Lonigo (VI) la società cooperativa denominata "**TERRA BERICA SOCIETA' COOPERATIVA**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata una o più volte di dieci anni in dieci anni, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci, pubblici e privati portatori di interessi collettivi, secondo il principio della mutualità prevalente. Essa è iscritta nell'apposito Albo come previsto dall'art. 2512 secondo comma del codice civile, presso il quale provvede a depositare il bilancio annuale.

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni. Pertanto gli amministratori e i sindaci dovranno, a norma dell'art. 2513 primo comma del codice civile, documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa così come definita dal precedente articolo, la Cooperativa ha come oggetto e scopo, quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il

mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi quali il settore primario, il settore dell'artigianato e delle piccole imprese, il settore pubblico e il settore del commercio e del turismo; la promozione e la realizzazione di iniziative atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed ogni forma le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'Area berica: l'elaborazione di studi ed analisi a supporto delle azioni che andrà a sostenere in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti programmatori comunitari, nazionali e locali per lo sviluppo del territorio. Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria con ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società con attività di supporto a quella svolta dalla Cooperativa.

Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la Cooperativa potrà altresì accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fideiussioni.

Art. 5 REQUISITI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE

Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, descritti nei precedenti articoli ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ. e dall'art. 13 comma 19 della L. 24.11.2003 n. 326, vengono fissate le seguenti prescrizioni:

§ il divieto di distribuzione di dividendi ai soci;

§ le riserve non sono ripartibili tra i soci;

§ il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ.;

§ l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale versato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo previsto per legge.

Possono essere soci, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, le società gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono comprovata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, culturale e turistico abbinato all'applicazione di nuove tecnologie e portatori di interessi collettivi. L'ammissione di nuovi soci sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di domanda motivata degli aspiranti soci e verificati i requisiti di ammissione. Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito alle domande stesse a proprio insindacabile giudizio.

I soci si impegnano a sostenere finanziariamente l'attività della Cooperativa, per la quota di propria competenza, e si impegnano inoltre a collaborare alla realizzazione della sua strategia.

I soci possono recedere dalla società previa comunicazione scritta entro il 30 Giugno di ogni anno. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e chi eserciti in proprio attività imprenditoriale concorrente a quelle oggetto della cooperativa.

Art. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Trattandosi di impresa individuale o persona fisica, la domanda deve contenere oltre alla sottoscrizione:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale;
- b) indicazione delle quote da sottoscrivere;
- c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale ed in particolare della clausola compromissoria di cui al successivo art. 35) e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della Cooperativa nonché a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte.

Trattandosi invece di società o ente pubblico o persona giuridica, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà contenere:

- a) indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, dell'attività esercitata e dei relativi codici IVA e fiscale, nonché copia dello statuto sociale;

b) indicazione delle quote da sottoscrivere;
c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale ed in particolare della clausola compromissoria di cui al successivo art. 35) e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della Cooperativa nonché a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte.

Art. 8 AMMISSIONE DEI SOCI

Il Consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento ad integrazione di quanto previsto dal precedente art. 7.

La delibera di ammissione dovrà essere annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci e comunicata all'interessato.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, motivare l'eventuale delibera di rigetto e comunicarla all'interessato.

A sua volta chi ha proposto la suddetta domanda, può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 DIRITTI DEI SOCI

La costituzione e l'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci sono rette dal principio della parità di trattamento, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2516 del codice civile.

Inoltre, in ordine alla gestione dell'attività sociale, a ciascun socio, conformemente a quanto previsto dall'art. 2422 codice civile è riconosciuto il diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci peraltro, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda (oppure un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci), hanno diritto, per effetto dell'art. 2545 bis del codice civile, di esaminare attraverso un rappresentante il libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I diritti di cui ai precedenti due ultimi commi, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 10 OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della tassa di ammissione eventualmente determinata dall'assemblea dei soci; per tassa di ammissione si intende l'importo dovuto ai soci che saranno ammessi successivamente all'atto di costituzione
- b) al rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione;
- c) al versamento delle quote sociali;
- d) ad osservare lo statuto, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione nonché il regolamento della Cooperativa;

Le imprese costituite in forma di società, hanno altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione le modifiche dei loro patti sociali nonché gli avvicendamenti delle persone che ne hanno la legale rappresentanza o che, comunque, sono legittimamente autorizzate a rappresentare l'impresa nei rapporti con la Cooperativa.

Art. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 RECESSO DEL SOCIO

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 codice civile può recedere il socio:

- a) che sia dissenziente alla proroga della durata della Cooperativa di cui al precedente art. 2;
- b) che non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che si trovi in permanente conflitto con le deliberazioni degli organi statutari.

Il recesso del socio non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio a mezzo raccomandata, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 35.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento

della domanda.

Art. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione oltre nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 1° comma codice civile nei confronti del socio:

a) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) che abbia perduto i requisiti richiesti per la partecipazione alla cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente rispetto alla norme statutarie ed alle disposizioni del regolamento, alle deliberazioni dell'assemblea nonché a quelle del Consiglio di amministrazione, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni, per adeguarsi;

d) che, previa intimazione scritta degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non effettui il versamento delle quote sottoscritte o i pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che in qualunque modo arrechi danno alla Cooperativa con dissidi o turbative tra i soci, allo scopo di impedire il regolare svolgimento dell'attività sociale;

f) che prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione a norma di legge o del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla relativa annotazione nel libro soci.

Art. 14 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto e quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Cooperativa.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, subentrano alla partecipazione del socio deceduto, previa delibera del Consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti richiesti.

Art. 15 LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

I soci, il cui rapporto sociale con la Cooperativa è venuto a cessare, hanno il diritto al rimborso delle quote versate e il relativo pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui ha avuto

luogo lo scioglimento del rapporto sociale.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote versate, in favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio deceduto, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Trascorso il termine di prescrizione le quote sociali non restituite andranno accantonate a riserva.

Comunque la Cooperativa può compensare per effetto dell'art. 1243 codice civile con il debito del rimborso delle quote il proprio credito per risarcimento dei danni provocati dall'ex socio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16 COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci;
- c) dal fondo di riserva;
- d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Art. 17 QUOTE SOCIALI

Le quote sociali, ciascuna del valore minimo previsto dalla legge, sono nominative e non sono frazionabili; non possono inoltre essere cedute a terzi che non siano soci della Cooperativa, salvo comunque il diritto di recesso spettante al socio. In ogni caso esse non possono essere cedute con effetto verso la società se la relativa cessione non è stata autorizzata dal Consiglio di amministrazione. I soci già iscritti alla Cooperativa prima della modifica del presente statuto, hanno la facoltà di adeguare la quota sociale al nuovo valore minimo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con le modalità indicate dall'art. 2530 codice civile.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo di qualsiasi natura.

Art. 18 RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 19 ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sono organi della Cooperativa:

§ l'Assemblea dei soci

§ il Consiglio di amministrazione

§ il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 20 ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono costituite da tutti i soci con la partecipazione dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

Le assemblee quando sono validamente costituite, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, quando non siano in contrasto con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del consiglio stesso ed in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente di questa; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono essere documentate dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 21 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata in una qualsiasi sede purché in Italia, dal presidente dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso inviato per lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'ordine del giorno dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed essere inviato o recapitato (anche con altro mezzo idoneo) entro lo stesso termine, ai soci. Qualora i soci della Cooperativa superino il numero di duemila, l'avviso, anziché inviato e recapitato, può essere pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale di ampia pubblicazione.

Nell'anzidetto avviso deve altresì essere fatta menzione dell'eventuale seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso ventiquattro ore dopo la prima.

Art. 22 DIRITTO DI VOTO

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano

iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente, come disposto dall'art. 2372 codice civile, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e la sottoscrizione del delegante.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Le deleghe oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate.

Art. 23 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

§ approva il bilancio

§ procede alla nomina degli amministratori determinandone il numero ed elegge i sindaci;

§ determina l'ammontare della tassa di ammissione della quota sociale e l'eventuale misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

§ approva l'eventuale regolamento interno di cui all'art. 2521, ultimo comma codice civile, predisposto dal Consiglio di amministrazione;

§ delibera in merito alle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2528 quarto comma codice civile ;

§ delibera sugli oggetti relativi alla gestione dell'attività sociale, sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

§ delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni conformemente a quanto previsto dall'art. 2364 2° comma del codice civile e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, le ragioni della dilazione.

Inoltre l'assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario, ovvero per la trattazione di argomenti proposti da tanti soci che rappresentano almeno un decimo della totalità dei voti, facendone domanda scritta agli amministratori.

Art. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello

statuto sociale, sullo scioglimento della Cooperativa nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

Art. 25 COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVO

Ai sensi dell'art. 2538 codice civile, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto, tranne in caso di modifiche allo statuto per cui deve essere assicurata una presenza di metà più uno dei soci e in caso di scioglimento della cooperativa in cui deve essere garantito due terzi dei soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali, saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 26 REQUISITI E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno il 50% da soggetti privati e da almeno il 40% da soggetti pubblici, che provvede, tra l'altro, alla nomina del proprio Presidente e di un Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti tra i soci da un minimo di cinque ad un massimo di sette. Il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 2542, terzo comma, codice civile.

Oltre alle cause di ineleggibilità, previste dall'art. 2382 codice civile, gli amministratori non possono essere dipendenti e sindaci della Cooperativa; devono possedere inoltre i requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2387 codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, il Consiglio provvede alla loro cooptazione tra i soci con ratifica alla prima assemblea utile.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, si dovrà considerare decaduto l'intero Consiglio, e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare subito l'assemblea per nominare il nuovo Consiglio d'amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre che il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, viene riconosciuto un compenso stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina o riconferma.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano di età dei presenti. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che verrà nominato di volta in volta e che potrà essere anche non amministratore della società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio nominato.

Art. 27 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha tutte le attribuzioni e i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, eccetto quelli riservati all'assemblea dei soci per legge o per statuto.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge in proprio seno il presidente;
- b) procede alla convocazione dell'assemblea ed alla esecuzione delle sue delibere;
- c) delibera sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
- d) redige il testo del regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di cui successivo art. 34;
- e) redige il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite;
- f) effettua investimenti di natura immobiliare di cui al

precedente art. 4;

g) decide sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi patrimoniali;

h) assume e licenzia il personale dipendente, determinandone le mansioni e l'inquadramento contrattuale, nonché procede all'eventuale nomina del direttore di cui al successivo articolo 33);

i) delibera sulla partecipazione a Consorzi Regionali o Nazionali eventualmente costituiti, con il fine di coordinare e potenziare le attività della Cooperativa nonché ad altri enti e società aventi identico scopo;

j) conferisce procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 29;

l) propone l'ammontare della tassa di ammissione e delle quote sociali.

Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. Essi sono inoltre solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, fatta salva l'iniziativa di autotutela riconosciuta a ciascun amministratore e prevista dagli artt. 2391 e 2392 codice civile.

Art. 28 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, si riunisce sia nella sede della società o altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio si raduna altresì quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta, a tutti gli effetti, la Cooperativa, anche in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni di questo, spettano al Vicepresidente ed in caso di assenza o di impedimento di entrambi, spettano al consigliere più anziano di età.

Pertanto il Presidente ha la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale.

A lui spettano in particolar modo:

- a) di dare esecuzione alle delibere degli organi statutari;
- b) di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, con ivi compresa la stipula di ogni contratto e convenzione, volti all'attuazione degli scopi statutari, il tutto in ottemperanza delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) di convocare e presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie nonché le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- d) di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione.

Art. 30 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, qualora obbligato dalla vigente normativa, sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio sindacale sarà attribuito anche il controllo contabile se non diversamente previsto dalla Assemblea dei soci.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 31 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

Nessun dividendo è dovuto al capitale sociale e gli eventuali utili netti di esercizio sono attribuiti nella misura del cinquanta per cento al fondo di riserva legale, nella misura come per legge al fondo mutualistico attualmente prescritto dalla Legge 59/92 e successive modifiche e/o integrazioni e la restante parte al fondo di riserva straordinario, salvo diverse disposizioni dell'assemblea.

E' vietata la distribuzione dei predetti fondi ai soci.

Art. 32 SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e provvedendo alla contestuale comunicazione alla Regione Veneto.

Circa la regolare costituzione e la relativa delibera vale quanto previsto dal precedente art. 25.

Le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devolute, dedotte soltanto le quote sociali versate, a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere depositate, a norma dell'art. 2494 codice civile presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e nome o della denominazione del socio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 COMPITI DEL DIRETTORE DELLA COOPERATIVA

Al direttore, qualora nominato, spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Cooperativa volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia peraltro con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine prende altresì parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da

altro dipendente della Cooperativa designato dal Consiglio di amministrazione.

Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore della Cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

Art. 34 REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea ordinaria ha la facoltà di provvedere ad approvare il regolamento interno, ai sensi dell'art. 27 secondo comma lett. c) del presente statuto, onde assicurare una più efficace operatività delle norme statutarie ed il migliore funzionamento della Cooperativa.

A titolo esemplificativo, il regolamento potrà disciplinare più compiutamente:

- a) il rapporto tra Cooperativa e i soci;
- b) la procedura per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze degli organi societari;
- c) le modalità per l'elezione delle cariche sociali;
- d) il ruolo del Direttore della Cooperativa.

Art. 35 COLLEGIO ARBITRALE

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del Decreto legislativo 6/2003 che disciplina il processo societario, tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere e accettare, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

L'organo arbitrale sarà composto da un Collegio costituito da 3 o 5 arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Vicenza .

Il Collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Art. 36 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, viene fatto rinvio alla vigente normativa societaria in materia di società cooperative.

f.to Dall'Armellina Fulvio

Dario Fasolin
Bressan Maurizio
Franchin Gianni
Luigi Boaretti
Vittorio Martelletto
Paolo Bogoni
Mara Crivellaro
Mario Dal Monte
Zen Gastone
Gian Carlo Campagnolo
Cariolato Claudio
Cavinato Luca
Walczel Baldinazzo Giorgio Roberto
Silvano Marchetto
Ceruffi Giancarlo
Lotto Riccardo
Giacomo Bertinato
Carlo Alberto Formaggio
Marco Zecchinato
Gabriele Cavion
Alberto Cogo
Casarotto Massimo
Francesco Cavazza
Andrea Gallo
Diego Meggiolaro
Bonomo Agostino
Marco Troncon
Andrea Chiementin
Lorenzo Marchetto
Mirco Fipponi

f.to Franco Golin notaio - sigillo -